

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
Direzione Sistemi Naturali

**PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

Premessa

Per gli illeciti amministrativi in materia ambientale (in particolare i rifiuti, le acque superficiali e sotterranee, gli impianti termici e le emissioni in atmosfera) accertati sul territorio della provincia di Torino, l'autorità competente alla irrogazione delle sanzioni è la Città Metropolitana di Torino.

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione dell'illecito da parte dell'Organo accertatore al trasgressore e/o all'obbligato in solido (ai sensi della Legge n. 689/1981, art. 6) in quanto responsabile.

La contestazione deve essere notificata al trasgressore e/o all'obbligato in solido (in seguito: trasgressore) per mezzo di un verbale di accertamento e di contestazione, la cui notifica avviene nelle forme previste dal codice di procedura civile (artt. 138 e segg.)

La notifica del verbale di accertamento e di contestazione dà inizio al procedimento sanzionatorio amministrativo, che può essere schematizzato nel modo seguente:

- 1) Il trasgressore, al ricevimento del verbale di accertamento, può, in alternativa:
 - **pagare la "somma in misura ridotta"** indicata nel verbale qualora la norma lo preveda per quel tipo di trasgressione, estinguendo in tal modo l'illecito;
 - presentare degli **scritti difensivi e/o** chiedere un'**audizione personale**.
- 2) In caso di mancato pagamento della somma in misura ridotta, al trasgressore viene notificata un'**ordinanza ingiunzione** nella quale è determinata la sanzione dovuta (applicata tra il minimo e il massimo previsti dalla norma).
In caso la sanzione non venga pagata, si dà seguito al procedimento di esecuzione forzata.
- 3) Il trasgressore che riceve l'ordinanza ingiunzione può:
 - pagare la somma ingiunta in un'unica soluzione;
 - presentare richiesta di rateizzazione del pagamento;

- contestare l'ordinanza ricorrendo all'autorità giudiziaria ordinaria.

4) Il procedimento è **concluso** a seguito di:

- pagamento della somma in misura ridotta, quando ammesso dalla legge;
- pagamento della somma ingiunta nell'ordinanza;
- archiviazione.

Il pagamento può essere effettuato:

► mediante versamento sul **c/c bancario n. 3233854** presso UNICREDIT SPA Sportello XX Settembre n. 31- Torino - **IBAN IT 88 B 02008 01033 000003233854** intestato a **"Città Metropolitana di Torino"**;

► mediante versamento con **PagoPA®** sul sito della CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, alla pagina <http://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/pagopa.shtml> tramite carta di credito/debito/prepagata, bonifico bancario, app per smartphone (es. Satispay), Paypal, ecc.; Sezione "Pagamento Spontaneo" - Servizio di incasso: ILLEC. RIFIUTI-ACQUA-ATM-ENERGIA

Nella causale di versamento devono essere necessariamente indicati **il nome del trasgressore** (non di colui che effettua il pagamento, se diverso dal trasgressore), **il numero del verbale di accertamento o della ordinanza ingiunzione**, il numero della rata (in caso di pagamento rateizzato).

In caso di **concorso** nella violazione (art. 5 L. n. 689/1981), tutti i soggetti coinvolti sono obbligati al pagamento della sanzione prevista dalla norma violata.

In caso di **obbligato in solido** (art. 6 L. n. 689/1981) nella violazione, il pagamento da parte di uno dei soggetti estingue l'obbligazione.

Gli scritti difensivi e l'audizione

Gli scritti difensivi presentati alla Città Metropolitana di Torino devono:

- contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono: il nome del trasgressore e il numero del verbale di accertamento;
- essere firmati dal soggetto che li presenta;
- indicare in modo conciso e chiaro le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del procedimento o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti i documenti che siano ritenuti necessari ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti.

Nel caso in cui le motivazioni esposte negli scritti difensivi non siano ritenute sufficienti, il trasgressore può presentare **richiesta di audizione**.

In questo caso l'interessato riceverà una comunicazione scritta in cui verranno comunicati

il luogo, la data e l'ora dell'audizione, a cui potrà partecipare personalmente o tramite persona delegata.

L'interessato potrà richiedere il **rinvio dell'audizione** per una sola volta e previa comunicazione scritta.

L'interessato dovrà comunicare in forma scritta l'eventuale **rinuncia** all'audizione. La mancata presentazione all'appuntamento, senza alcuna comunicazione scritta, sarà considerata come rinuncia all'audizione stessa.

Le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione saranno verbalizzate e diverranno parte integrante del procedimento amministrativo unitamente all'eventuale documentazione prodotta.

Gli scritti difensivi e la richiesta di audizione possono essere presentati alla CMT tramite:

- pec a protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it;
- e-mail a contenzioso.ambiente@cittametropolitana.torino.it (esclusivamente nel caso il trasgressore non sia soggetto tenuto a comunicare con la PA a mezzo PEC);
- lettera raccomandata indirizzata alla Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Ufficio Contenzioso, C.so Inghilterra 7 – 10138 Torino;
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo - Città metropolitana di Torino - C.so Inghilterra 7 – 10138 Torino;

Cos'è il pagamento in misura ridotta e per quali tipi di sanzione è previsto

In tutti i casi previsti dalle norme (vedi allegati tematici), il trasgressore può effettuare il **pagamento della sanzione in misura ridotta**, il cui ammontare è normalmente indicato nel verbale di contestazione dell'illecito, che conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta corrisponde ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, oltre alle spese di notifica. Le modalità e le tempistiche sono definite nel verbale di accertamento e contestazione.

L'ordinanza ingiunzione: la definizione dell'importo della sanzione

Per quantificare l'ammontare della sanzione, come da criteri definiti dall'art. 11 della L. 689/1981, la CMT valuta:

- la gravità della violazione, che concerne la valutazione degli elementi che hanno caratterizzato la realizzazione dell'illecito e della gravità dell'evento-danno prodotto;
- se il trasgressore si è adoperato per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- se il trasgressore ha condotto illecite reiterate accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva;
- le condizioni economiche e sociali del trasgressore, desunte dagli atti in possesso o acquisiti dall'ufficio competente.

All'importo della sanzione sono aggiunte le spese sostenute per l'emissione e le relative notificazioni dell'ordinanza, quantificate forfettariamente in € 10,33.

Il pagamento rateizzato

Il trasgressore, che si trova in condizioni economiche disagiate, può richiedere la rateizzazione della sanzione amministrativa. La richiesta può essere presentata direttamente negli scritti difensivi o durante l'eventuale audizione, oppure a seguito del ricevimento dell'ordinanza ingiunzione.

In quest'ultimo caso deve utilizzare la modulistica scaricabile dal sito web, da inviare alla CMT tramite:

- pec a protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it ;
- e-mail a contenzioso.ambiente@cittametropolitana.torino.it;
- lettera raccomandata indirizzata alla Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Ufficio Contenzioso, C.so Inghilterra 7 – 10138 Torino;
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo - Città metropolitana di Torino, C.so Inghilterra 7 – 10138 Torino

qualora la sanzione dovuta sia di importo inferiore a € 51,00 (al netto delle spese) non sarà ammissibile la domanda di rateizzazione.

Al di sopra di tale soglia (€ 51,00) la rateizzazione sarà concessa secondo i criteri seguenti:

- 1) Le condizioni economiche disagiate, presupposto indispensabile per la concessione delle rate, devono essere documentate:
 - per le persone fisiche: con certificazione attestante l'indicatore della situazione economica esistente (ISEE) in corso di validità;
 - per le persone giuridiche (società di capitali, di persone, cooperative, associazioni) sarà necessario produrre l'attestazione di un professionista iscritto all'albo che certifichi una situazione di obiettiva difficoltà economica dimostrata con indicatori reddituali, patrimoniali e finanziari (art. 13 D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza");
- 2) L'importo minimo della sanzione dovuta (al netto delle spese, ovviamente) perchè la domanda di rateizzazione sia ammissibile, è fissato in € 51,00;
- 3) Per le sanzioni alle persone fisiche di importo inferiore ad € 1.000,00, l'indicatore ISEE non dovrà essere superiore ad € 25.000,00;
- 4) Il numero massimo di rate concedibile è stabilito nella tabella seguente:

importo sanzione	Numero massimo di rate
Fino a € 51,00	Non rateizzabile

Da € 52,00 a € 250,00	3 rate mensili
Da € 250,01 a € 500,00	6 rate mensili
Da € 500,01 a € 2.000,00	12 rate mensili
Da € 2000,01 a € 4.000,00	18 rate mensili
Da € 4.000,01 a € 10.000,00	24 rate mensili
Oltre € 10.000,00	30 rate mensili

Se la rateizzazione viene concessa, le modalità di versamento delle rate verranno specificate nell'ordinanza ingiunzione o, qualora la rateizzazione venga disposta successivamente, con apposito atto che verrà inviato all'interessato.

L'interessato può decidere, in qualsiasi momento, di estinguere la somma residua della sanzione mediante un unico pagamento. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in una sola volta dell'importo residuo.

Il mancato rispetto del piano di rateizzazione comunicato comporterà l'attivazione del procedimento per l'esecuzione forzata.

Archiviazione

La sanzione viene archiviata nei seguenti casi:

- accoglimento delle controdeduzioni del trasgressore o dell'obbligato in solido, così come esposte negli scritti difensivi o in occasione dell'audizione;
- decesso del trasgressore;
- illegittimità dell'atto o infondatezza dell'accertamento.

Dell'archiviazione degli atti viene data comunicazione all'organo accertatore e, su richiesta, al trasgressore e all'obbligato in solido

La prescrizione

Il diritto da parte della CMT di riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative decade **dopo 5 (cinque) anni** dal momento in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

La normativa di riferimento

L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i. e dalle norme nazionali e regionali di settore.

In caso di nuove disposizioni di legge resta valido il presente vademecum per tutte le parti non in contrasto. Per le parti in contrasto queste ultime si intendono decadute.

Sito web

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/sanzioni-ambientali/sanzioni-ambientali>